

Sentenza del 25/01/2011 n. 41 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana**Intitolazione:**

Contenzioso - Sospensione, interruzione ed estinzione - Ruolo – Suo annullamento in autotutela da parte dell'Ufficio – Spese di lite – Loro debenza alla ricorrente parte privata - Non sussiste - Art. 46, commi 1 e 3, d.lgs. 31.12.1992, n. 546.

Massima:

L'annullamento in autotutela dell'atto impugnato da parte della Agenzia delle Entrate non integra la sua rinuncia al processo, ma, diversamente, costituisce la specifica situazione del venir meno del contrasto tra le parti e quindi del loro interesse giuridico alla pronuncia del giudice. Tale situazione sostanzia la fattispecie di cessazione della materia del contendere, con la conseguenza del venir meno della sentenza emessa nel primo grado di giudizio, a differenza della rinuncia al giudizio che determina il passaggio in cosa giudicata della sentenza di primo grado. Tanto rende applicabile la speciale statuizione di cui all'art. 46, comma 3, d.lgs. 31.12.1992, n. 546, secondo cui le spese del giudizio estinto, a norma del comma 1°, restano a carico della parte che le ha anticipate.

Testo:

[Documento in formato pdf](#)



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI FIRENZE

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	POGGI	CASIMIRO	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	BETTI	IVANO	Giudice
<input type="checkbox"/>	RAMAZZOTTI	SERGIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n° 2186/09 depositato il 12/10/2009
- avverso la sentenza n° 47/03/2008 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di MASSA CARRARA contro: AGENZIA ENTRATE UFFICIO CARRARA

proposto dal ricorrente:

SEZIONE

N° 1

REQ. GENERALE

N° 2186/09

UDIENZA DEL

SEZIONE 1

02/12/2010

ore 15:00

SENTENZA

N°

47/11/11

PRONUNCIATA IL:

2/12/10

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

25/1/11

Il Segretario
il Collaboratore Tributarista
(Michele Cappucci)

FATTO

Avverso la cartella di pagamento n. , anno di imposta ILOR 1996, la società di & C. Sas presentava ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Massa-Carrara che con sentenza n. 47/03/08 pubblicata in data 20.06.2009 lo respingeva con spese compensate.

Nei termini di legge, la società proponeva appello, l'Agenzia delle Entrate di Carrara si costituiva depositando controdeduzioni in data 18.11.2009.

L'Equitalia Cerit Spa si costituiva depositando comparsa in data 2.11.2009.

L'appellante depositava infine, in data 19.11.2010, memoria illustrativa e, dopo i necessari avvisi, all'udienza odierna la causa veniva decisa in Camera di Consiglio.

DIRITTO

L'Ufficio, costituendosi in grado di appello, chiede la estinzione della lite ex art. 46 D.Lgs 546/92 per cessazione della materia del contendere.

Nelle proprie controdeduzioni sostiene che la cartella esattoriale è stata emessa perché la società aveva compilato in modo errato il Modello 750/1997 "laddove nel quadro O (quadro ILOR) viene compilato il rigo 1 (reddito d'impresa in contabilità ordinaria) con un importo pari alla perdita di esercizio" mentre la società avrebbe dovuto compilare tale rigo della dichiarazione indicando il valore zero. L'inserimento della perdita di Lire 13.952.000, non essendo stata prevista a quei tempi la possibilità di acquisire telematicamente un valore preceduto dal segno meno, ha fatto sì che venisse emessa la cartella esattoriale.

Questo perché, in modo automatico, nel corso del controllo della correttezza della dichiarazione, effettuato ai sensi dell'art. 36 bis del Dpr 600/73, è stata rivalcolata l'ILOR dovuta su un imponibile dichiarato di L. 13.952.000.

Nel corso dell'appello l'Ufficio ha riscontrato quanto sopra ed ha annullato in autotutela la cartella esattoriale, costituendosi, ha chiesto la declaratoria di estinzione della lite per cessazione della materia del contendere.

L'appellante, con la memoria illustrativa depositata in data 19.11.2010 contestava nel merito le dichiarazioni dell'Ufficio, si riportava a tutte le sue difese e così concludeva: Preso atto dello sgravio disposto dall'Ufficio successivamente all'introduzione del giudizio di appello, rilevava che per la ricorrente era venuto meno l'interesse giuridico alla prosecuzione del giudizio chiedendo che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere, con condanna alle spese di entrambi i gradi di giudizio a carico dell'Agenzia delle Entrate.

Su queste premesse risulta accertato che sia l'Ufficio che l'appellante in questo grado di appello chiedono che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, concludendo tuttavia in maniera diversa sulle spese, perché mentre l'appellante insiste nel chiedere la condanna alle spese di entrambi i gradi di giudizio a carico dell'Agenzia delle Entrate, l'Ufficio chiede che "restino a carico della parte che le ha anticipate".

La richiesta dell'appellante in ordine alle spese va respinta perché informata.

L'aver annullato in autotutela l'atto impugnato da parte dell'Agenzia delle Entrate non costituisce rinuncia della stessa al processo, ma integra quella specifica situazione del venire meno del contrasto tra le parti e quindi dell'interesse giuridico delle stesse alla pronuncia del giudice. Come d'altra parte espressamente richiesto dalla stessa appellante nella propria memoria illustrativa depositata in data 19.11.2010.

Tale situazione, secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, sostanzia la fattispecie di cessazione della materia del contendere con la conseguenza del venir meno della sentenza emessa nel precedente grado di giudizio, a differenza della

rinuncia al giudizio che determina il passaggio in cosa giudicata della sentenza di primo grado.

L'esposta situazione rende, conseguentemente, applicabile la speciale disposizione dettata dal terzo comma dell'art. 46 D.Lgs. n. 546 del 1992 secondo cui "le spese di giudizio estinto a norma del comma 1 restano a carico della parte che le ha anticipate".

Questa Commissione Regionale si rende conto che, in riferimento alla decisione adottata, sono state sollevate non poche perplessità soprattutto con riferimento all'ipotesi in cui l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere discenda - come nella fattispecie - dall'annullamento in autotutela da parte dell'Ufficio dell'atto impositivo o di riscossione oggetto del giudizio.

In questi casi, invero, il ricorrente (come l'odierno appellante) risulta sostanzialmente vittorioso, talchè, si è fatto osservare, non si comprende per quale ragione non debba essergli riconosciuto il diritto al rimborso delle spese.

Seguendo tale ragionamento processuale alcune Commissioni, con evidente forzatura del dato normativo, nel dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere hanno comunque condannato l'Ufficio impositore al pagamento delle spese di giudizio (Comm. Trib. Prov. di Bologna 7.2.2000 n. 1641; Comm. Trib. Prov. di Torino 14.4.1999; Comm. Trib. Prov. di Reggio Emilia 4.2.1997 n. 1; Comm. Trib. Prov. di Lecce 23.5.1997 n. 60).

La Corte Costituzionale tuttavia - investita della questione di illegittimità costituzionale dell'art. 46 comma 3, per contrasto con gli art. 3, 24 e 97 Cost. (Commissione Trib. Provinciale di Macerata ord. 11.4.1997; Comm. Trib. Prov. di Firenze ordinanza 27.3.1998) si è espressa per l'infondatezza della questione non ravvisando nella disciplina in contestazione "alcun privilegio a favore della Pubblica Amministrazione bensì un legittimo bilanciamento tra le istanze dei singoli e la conservazione delle peculiari caratteristiche di snellezza del processo tributario (Corte Cost. 12.3.1998 n. 53, in Rass. Trib. 1998- pag 787; Corte Cost. 23.6.1999 n. 256 in Boll. Trib. 2000.19.314; Corte Cost. ord. 3.11.2000 n. 456, in Il Fisco, 2000 pag 13071).

In termini adesivi alla posizione assunta dalla Corte Costituzionale Cass. 4.10.2001, ord. n. 12276; Cass. 16.3.2001 n. 7833; Cass. 12.11.2003 n. 16987.

P.O.M.

La Commissione Tributaria Regionale di Firenze visto l'art. 46, 1 e 3 comma del D. Lgs 546/92, dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

Le spese di giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate.

Firenze, li 02/12/2010



Il Presidente relatore
Casimiro Poggi